

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: FISSORE)

Roma, 18 febbraio 2014

Sul disegno di legge:

(1299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione reca molteplici disposizioni di natura eterogenea, riconducibili a “fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese” (preambolo del decreto-legge), e che le misure sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

a) interventi in campo energetico, sotto distinti profili (tra cui la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche e la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone nella regione Sardegna), contenuti all'articolo 1;

b) misure a favore delle imprese, e in particolare misure concernenti nuove imprese, riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese (articolo 2); credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (articolo 3); internazionalizzazione delle imprese e start-up innovative (articolo 5); digitalizzazione e connettività delle piccole e medie imprese (articolo 6); razionalizzazione dell'istituto del *ruling* di standard internazionale (articolo 7); credito di imposta per l'acquisto di libri (articolo 9); misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione (articolo 11); misure per favorire il credito alla piccola e media impresa e (articolo 12);

c) misure per la bonifica dei siti di interesse nazionale, nonché particolari misure per l'area di crisi complessa di Trieste (articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*);

d) disposizioni concernenti il settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche (articolo 6);

e) interventi volti a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, con specifico riguardo al tribunale per le imprese (articolo 10);

f) misure volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per la manifestazione EXPO 2015 (articolo 13) e ulteriori interventi in materia di opere pubbliche, che hanno sia portata generale, sia portata settoriale o locale, tra cui interventi in materia di contratti pubblici di appalto, interventi sui porti e sulla metropolitana di Napoli;

g) interventi atti a promuovere l'accoglienza turistica su tutto il territorio nazionale, finanziati dalle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi strutturali europei riferiti al periodo 2007-2013 (articolo 13),

Al Presidente
delle Commissioni riunite 6^a e 10^a
S E D E

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, commi da 7 a 8-*quater*, si condivide la modifica al decreto legislativo n. 192 del 2005, con l'eliminazione della sanzione della nullità del contratto nel caso in cui agli atti di compravendita di immobili o di trasferimento a titolo oneroso non venga allegato l'attestato di prestazione energetica, documento previsto dalla direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia. La sanzione della nullità, invero, non prevista obbligatoriamente dalla direttiva 2010/31/UE e comportante pericoli per la certezza dei traffici giuridici, è stata ora trasformata in una più idonea sanzione amministrativa pecuniaria;

in riferimento al medesimo articolo 1, si apprezzano le disposizioni di cui ai commi da 11 a 14, che hanno l'obiettivo di rimodulare – rendendolo compatibile con il diritto europeo – l'intervento per la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (CCS), da realizzare sul territorio del Sulcis, e si auspica che il medesimo territorio possa essere oggetto di un impegno concreto, da parte del Governo e dell'Unione europea, per una sua valorizzazione sul piano economico e sociale;

in riferimento all'articolo 2, si rileva che gli incentivi per le piccole imprese giovanili e femminili e i finanziamenti agevolati destinati alle aree di crisi industriali sono disposti nel pieno rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, la cui disciplina è peraltro in corso di revisione secondo le linee strategiche prospettate nella comunicazione “Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE” (COM(2012) 209), in considerazione della crisi economica e finanziaria che minaccia l'integrità del mercato interno;

si apprezza la finalità dell'articolo 3, che – a valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e quindi essendo allo stato di natura programmatica – istituisce un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, riconosciuto a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo e a condizione che le spese sostenute in ciascun periodo di imposta siano almeno pari a 50.000 euro;

per quanto riguarda l'articolo 4, relativo alle misure volte alla realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, si evidenzia che i commi da 3 a 10 subordinano l'efficacia delle agevolazioni previste al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e quindi anche alla previa approvazione da parte della Commissione europea;

in relazione all'articolo 6, diretto a favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, si sottolinea che le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda digitale si pongono in linea con la strategia europea riguardante la diffusione della banda larga, e prevedono finanziamenti di entità non superiore a quella prevista dal regime “*de minimis*” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 (il testo della norma fa riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006, il quale tuttavia è stato abrogato e sostituito dal regolamento del 2013);

preso atto dell'introduzione del comma 9-*bis* dell'articolo 6, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire le modalità e le condizioni economiche secondo i cui i soggetti assegnatari di diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata;

in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, si ricorda che, in base ai dati forniti dalla Commissione europea, l'Italia si colloca all'ultimo posto per quanto riguarda la diffusione della banda larga ad alta velocità, e che la flessibilità introdotta nell'ambito del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita consente deviazioni temporanee del deficit strutturale, rispetto al percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine fissato nelle raccomandazioni specifiche per Paese, in relazione a investimenti

pubblici produttivi connessi con progetti cofinanziati dall'UE nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa – *Connecting Europe Facility* – (oltre che nell'ambito della politica di coesione e delle reti transeuropee dei trasporti), con un effetto positivo, diretto e verificabile sul bilancio a lungo termine;

nella prospettiva di un rilancio delle azioni a sostegno della diffusione della cultura, si apprezza altresì l'articolo 9, che – sempre a valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e, quindi, essendo allo stato di natura programmatica – istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2014, 2015 e 2016, in favore degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN, e prevede uno sconto del 19 per cento per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario, per l'acquisto di libri presso tali esercizi commerciali;

relativamente all'articolo 10 (tribunale delle società con sede all'estero), dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire una clausola di salvezza per le controversie ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 e del regolamento (UE) n. 1215/2012 (in vigore dal 10 gennaio 2015), entrambi concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

in relazione alle molteplici misure di incentivazione previste nel decreto-legge in conversione, valuti la Commissione di merito l'introduzione di una previsione di carattere generale volta a prevedere la previa notifica alla Commissione europea, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli interventi che superano le soglie e i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti cosiddetti "*de minimis*".

Elena Fissore